

13



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA

IL RETTORE

- Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n° 4957 del 28 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 32, c. 3;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l'art. 18, comma 5, lett. f, così come modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;
- visto il "Regolamento per il conferimento delle borse di studio, ai sensi della legge 240 del 30 dicembre 2010", emanato con D.R. n. 4316 dell'11.10.2011;
- vista la delibera del 26.11.2012, con la quale il Senato accademico, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ha approvato la modifica dell'art. 1, comma 2, del suindicato regolamento, al fine di renderlo conforme al nuovo testo dell'art. 18 della legge 240/2010;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, il "Regolamento per il conferimento delle borse di studio, ai sensi della legge 240 del 30 dicembre 2010" è modificato come da testo che si allega al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui al precedente art.1.

Le modifiche al "Regolamento per il conferimento delle borse di studio, ai sensi della legge 240 del 30 dicembre 2010" entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Catania, 12 DIC. 2012

IL RETTORE
Antonino Recca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	
Protocollo Generale	
12 DIC. 2012	
Prot. 120265	Tit. (cl. 3)
Rep. Decreti	4858

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO, AI SENSI DELLA LEGGE 240 DEL 30 DICEMBRE 2010.

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento delle borse di studio agli studenti dell'Università di Catania, al fine di favorire la partecipazione degli stessi a gruppi o a progetti di ricerca e lo svolgimento delle relative attività di ricerca nell'ambito di specifiche attività formative.
2. Le borse di studio o di ricerca non rivolte a studenti dell'Università di Catania possono essere bandite soltanto sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
3. In caso di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, per la partecipazione agli stessi e per lo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi, di cui all'art. 18, comma 6.

Art.2

Attivazione delle borse

1. L'attivazione delle borse avviene:
 - a) su fondi a ciò destinati nell'ambito delle disponibilità del bilancio universitario, individuati e suddivisi fra i vari dipartimenti dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico e su proposta del dipartimento interessato;
 - b) su fondi interamente a carico di progetti di ricerca in corso, ovvero derivanti da convenzioni con aziende, enti pubblici e privati, contratti di ricerca con enti esterni che prevedano stanziamenti finalizzati all'attivazione di borse di studio. Tali progetti, ed il relativo responsabile scientifico, sono individuati dal Consiglio di dipartimento interessato.

Art.3

Requisiti di ammissione

1. Le borse di cui al presente regolamento sono riservate esclusivamente agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscritti a corsi di laurea magistrale o al quarto anno, o successivi, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico;



- dottorandi senza borsa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca.

Art. 4

Bando di selezione

1. I bandi per il conferimento delle borse di studio devono contenere informazioni sul numero e sull'ammontare delle borse da conferire, sul programma di ricerca che si intende avviare o approfondire, sullo specifico titolo di studio che il candidato deve possedere in relazione alla ricerca da avviare o approfondire, sul termine di presentazione delle domande da parte dei candidati, sui requisiti richiesti e sui diritti e doveri del borsista.
2. I bandi sono emanati dal rettore e resi pubblici per via telematica sul sito dell'Ateneo.
3. Per il conferimento delle borse di studio di cui alla lettera a) del precedente art. 2, viene pubblicato un unico bando approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
4. Per il conferimento delle borse di studio di cui alla lettera b) del precedente art. 2, il bando, approvato dal Consiglio di dipartimento interessato, indica, tra l'altro, lo specifico progetto di ricerca e/o didattico a cui si riferisce la borsa di studio.

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. Per il conferimento delle borse di studio di cui alla lettera a) del precedente art. 2, la commissione giudicatrice, unica per ciascun bando d'Ateneo, è nominata con decreto del rettore ed è composta da almeno tre docenti e comunque da un rappresentante per ciascun dipartimento interessato dal bando, designato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, tra i docenti dell'Ateneo.
2. Per il conferimento delle borse di studio di cui alla lettera b) del precedente art. 2, la commissione è nominata dal Consiglio di dipartimento che ha approvato il bando ed è composta da tre docenti individuati dallo stesso dipartimento interessato. Nel caso di borse cofinanziate da enti pubblici (INF, INFN, CNR, ecc.) delle commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente periodo, può fare parte anche un dipendente di ruolo dell'ente, appartenente ad una qualifica per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea.
3. Le commissioni giudicatrici sono tenute a completare i propri lavori entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.

Art. 6

Selezione

1. Le borse di studio sono conferite in seguito a pubbliche selezioni per titoli, integrate eventualmente da un colloquio, secondo le modalità stabilite nel bando.

2. Qualora sia previsto il colloquio, ai titoli deve essere riservato il 60% del punteggio e il colloquio deve essere inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al progetto di ricerca da avviare o approfondire.

3. Ferma restando l'autonomia della commissione di cui al precedente articolo, la valutazione dei titoli prodotti e dell'eventuale colloquio sostenuto dai candidati, in rapporto alle borse messe a concorso, dovrà essere diretta ad accertare l'attinenza al percorso formativo del candidato e l'attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 7

Graduatoria

1. I punteggi attribuiti dalla commissione a ciascun candidato sono pubblici.

2. La graduatoria sarà emanata con decreto rettorale e pubblicata sul sito web di Ateneo.

3. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire all'ufficio competente, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di riferimento della comunicazione dell'assegnazione, la dichiarazione di accettazione della borsa stessa, nonché la documentazione specificata nel relativo bando e coloro che, dopo avere accettato la borsa, non diano inizio, senza giustificato motivo, alle attività entro il termine indicato dal responsabile scientifico.

4. Le borse che si rendano disponibili, ai sensi del precedente comma, possono essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria proposta.

Art. 8

Divieti ed obblighi del borsista

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

2. Le borse di studio non possono essere cumulate con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti dai rapporti di impiego pubblico o privato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

3. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo della borsa e ad eventuali sovvenzioni esterne previste dal bando, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni erogate con fondi di bilancio dell'Università di Catania.

4. Il vincitore della borsa che, dopo aver iniziato l'attività di studio o di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non

possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato decaduto, dall'ulteriore godimento della borsa, con motivato provvedimento del rettore.

5. Il provvedimento di cui al precedente comma viene adottato dal rettore su proposta del responsabile scientifico, udito l'interessato.

6. Gli assegnatari hanno l'obbligo di comunicare all'amministrazione il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste per il godimento della borsa di studio; qualora gli assegnatari abbiano usufruito della borsa di studio in assenza delle condizioni previste dal presente regolamento, gli stessi hanno l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art. 9

Corresponsione della borsa

1. Il pagamento delle borse di studio avverrà, secondo le modalità definite nel bando, previa certificazione del responsabile scientifico attestante il buon andamento dell'attività

2. Il godimento della borsa di studio è sospeso in via temporanea nel caso che il suo titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo.

3. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini delle carriere.

Art. 10

Copertura assicurativa

1. Gli assegnatari delle borse previste dal presente regolamento, ove soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni vigenti presso l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni degli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

2. Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di cui al precedente comma, godono di assicurazione per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle attività connesse con la fruizione delle borse stesse, alla cui stipula provvederà il competente ufficio dell'Amministrazione di Ateneo.

Art. 11

Durata

1. La durata massima delle borse di cui al presente regolamento è di anni uno rinnovabile una sola volta.

2. Al termine del periodo di durata della borsa, l'assegnatario è tenuto a presentare una relazione sull'attività svolta, corredata da eventuale produzione scientifica.

3. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, per le borse di cui alla lettera a) del precedente art. 2, ovvero il Consiglio di dipartimento, per le borse di cui alla lettera b) del precedente art. 2, nel rispetto del progetto di ricerca a cui si riferisce la borsa e verificata la disponibilità finanziaria, previo parere favorevole del responsabile scientifico sull'attività svolta, può deliberare il rinnovo della borsa per una sola volta.

Art. 12

Norma finale

Il presente regolamento abroga il regolamento emanato con D.R. 2611 del 18/6/1998 denominato "Regolamento per il conferimento delle borse di studio post-lauream e dopo il conseguimento di ogni titolo accademico", il regolamento denominato "Contributi per la promozione di soggiorni di studio di laureandi e neo-laureati presso l'Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere" emanato con D.R. 2317 del 6/3/2008, all. b, ed ogni regolamento relativo al conferimento di borse di studio a soggetti non studenti dell'Università di Catania.

